

4211

cl

1

7 ottobre 2015

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Cancelleria federale
Bundeshaus
3003 Bernainvio per posta elettronica
recht@bk.admin.ch

Procedura di consultazione: modifica dell'ordinanza sulla consultazione (OCo)

Gentile signora Cancelliera della Confederazione,

in merito alla summenzionata procedura di consultazione, ringraziando per la preziosa opportunità concessa, formuliamo le seguenti osservazioni.

Dopo l'esame della documentazione, possiamo rilevare che la revisione parziale OCo non apporta limitazioni particolari alle modalità espressive sinora offerte ai Cantoni, ma appare semmai più garantista rispetto alla versione precedente. In particolare l'art. 8 cpv. 3 prevede che il rapporto esplicativo di un progetto posto in consultazione dovrà se del caso contenere questioni specifiche in relazione all'attuazione da parte dei Cantoni.

Ciò permetterà alla Confederazione di essere meglio informata sulle specificità e i bisogni dei Cantoni e di tenerne conto nella misura del possibile. Gli art. 9 cpv. 2 e art. 20 cpv. 2 rafforzano questa impostazione.

Stessa cosa dicasi per l'art. 15a dell'Ordinanza del 15 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, che prevede il coinvolgimento dei Cantoni a uno stadio precoce del processo legislativo federale e concretizza le proposte più importanti del gruppo di lavoro comune Confederazioni-Cantoni nel suo rapporto del 13 febbraio 2012.

Le procedure riguardanti la pianificazione e il coordinamento delle consultazioni (OCo, sezione 2) sono a nostro avviso chiare e non intravediamo pertanto problematiche particolari, degne di nota.

Voglia gradire signora Cancelliera della Confederazione, i sensi della nostra massima stima,

Il Presidente:


N. Gobbi

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:


G. GianellaCopia:

Deputazione ticinese alle Camere federali (joerg.debernardi@ti.ch; nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch)